

ALLEGATO A

PROGRAMMA PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA - INTERVENTI ATTUATIVI - ANNO 2012

1. Viene programmata l'eradicazione della specie a livello regionale e provinciale.
2. L'area di intervento comprende tutto il territorio della provincia (Comprensori Faunistici Omogenei di Pianura, Collina e Montagna), eccetto le aree a Parco Regionale Naturale o a Riserva Naturale, ove la competenza è dell'Ente gestore dell'area protetta: nel caso in cui l'ente gestore di una Riserva Naturale risulti essere la Provincia, questa rientrerà nell'area di intervento del Piano.
3. I metodi di intervento saranno il trappolaggio e l'applicazione sperimentale di eventuali tecnologie innovative.
4. Le attività di abbattimento verranno attuate da personale volontario appositamente preparato e qualificato, indicato al comma 2, dell'art. 19, della L. 157/92 o da operatori all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia ("coadiutori nell'attività di controllo della nutria"), selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, con il coordinamento del personale di vigilanza della Provincia.
5. L'attività di trappolaggio potrà essere effettuata durante tutto l'anno ed anche nelle zone di protezione.
6. Il trappolaggio si esplica mediante l'utilizzo di gabbie/trappola, e la successiva soppressione degli animali viene effettuata con metodo eutanastico (cloroformio).
7. La Provincia fornisce i mezzi per l'attuazione delle operazioni di cattura e soppressione (trappole, kit di soppressione, cloroformio, guanti di protezione, pesola, metro, sacchetti, ganci e "schede di raccolta dati").
8. La Provincia provvede alla formazione degli operatori, svolta anche in considerazione della procedura operativa per la tutela della salute e sicurezza degli operatori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
9. L'operatore disponibile, segnalatosi direttamente alla Provincia o tramite il Comune di appartenenza, viene invitato dalla Provincia al corso di formazione.
10. Al termine del corso, viene assegnato all'operatore abilitato tutto il materiale utile all'attuazione del piano.
11. Al momento della consegna del materiale di cui sopra, l'operatore si impegna, con apposita dichiarazione, ad eseguire ogni intervento nel rispetto delle prescrizioni riportate nel programma provinciale ed impartitegli durante il corso di formazione.
12. L'operatore inizia le catture investendo circa un'ora la sera per attivare le trappole ed un'ora la mattina per sopprimere i soggetti catturati e conferire le carcasse al freezer comunale, ove il referente comunale registra la consegna.
13. Qualora si prevedano periodi di mancata attività, l'operatore è tenuto a disattivare le gabbie/trappola in dotazione.
14. Nel caso in cui rimanga intrappolata all'interno della gabbia qualsiasi altra specie animale, questa dovrà essere immediatamente liberata.
15. Mensilmente l'operatore consegna al referente comunale le "schede di raccolta dati" relative agli abbattimenti effettuati.
16. Il Piano, gestito e coordinato dalla Provincia, è attuato in collaborazione con i singoli Comuni interessati alle attività di controllo della nutria, che aderiscono al Piano mediante la sottoscrizione di un apposito accordo con la Provincia (ex art.15 della legge 241/90 e s.m.).
17. Nel succitato accordo viene previsto, da parte della Provincia, l'assegnazione di fondi da devolvere ai Comuni quali rimborso spese per l'esecuzione degli interventi attuativi del Piano.

18. Ogni Comune aderente nomina un proprio soggetto referente per le attività previste dal Piano.
19. Il Comune provvede all'allestimento di un centro di stoccaggio provvisorio comunale (freezer), dove collocare le carcasse di nutria da destinare allo smaltimento.
20. Al riempimento del freezer, il Comune provvede allo smaltimento delle carcasse, da attuarsi secondo le prescrizioni dei Servizi Veterinari delle Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti (termodistruzione o interrimento).
21. Al fine di verificare l'efficacia delle attività messe in atto ed il loro stato di avanzamento, il Comune trasmette alla Provincia una relazione intermedia (ottobre 2012) sullo stato di attuazione del programma.
22. Al termine fissato per l'Accordo (31 marzo 2013), il Comune presenta alla Provincia una relazione consuntiva, contenente i dati di abbattimento registrati durante l'anno (desunti dalle "schede di raccolta dati" compilate dagli operatori), i metodi di smaltimento utilizzati, le spese sostenute, nonché eventuali problematiche e criticità riscontrate.
23. La Provincia provvede alla liquidazione del rimborso spese ad ogni singolo Comune a seguito della consegna della relazione di cui al punto che precede.
24. Lo smaltimento delle carcasse dovrà essere effettuato in conformità alle indicazioni che saranno fornite dal Servizio Veterinario dell'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, dopo avere analizzato le richieste dei singoli Comuni e sulla base delle diverse realtà locali.
25. Ciascun Comune aderente al Piano provvederà all'individuazione, solo qualora le caratteristiche territoriali ed ambientali lo consentano, di uno o più siti idonei destinati all'interrimento delle carcasse provenienti dal proprio territorio, siano esse di Nutria che di altro animale in caso di eventuali epizootie.
26. Nella scelta del sito di cui al punto precedente, ai sensi del Regolamento CEE n. 811/2003, occorre tenere conto della legislazione e degli orientamenti comunitari e nazionali in materia di ambiente e di salute pubblica.
27. In caso di sotterramento, devono essere adottate le misure opportune per garantire che i sottoprodotti di origine animale siano sepolti senza ricorrere a metodi o processi che possano danneggiare l'ambiente, minimizzando in misura compatibile con considerazioni di ordine pubblico:
 - i rischi all'acqua, all'aria, al suolo, alla flora e alla fauna;
 - i fastidi sonori o olfattivi;
 - le ripercussioni negative sul paesaggio o su luoghi di particolare interesse.
28. Al fine di scongiurare eventuali dissesti idrogeologici, i siti di interrimento dovranno essere situati a congrua distanza da canali, da abitazioni, ed il fondo della fossa dovrà mantenere una adeguata distanza altimetrica dalla falda sottostante ed essere collocata possibilmente su suoli prevalentemente argillosi.
29. Al fine di poter effettuare l'interrimento delle carcasse di Nutria catturate sul proprio territorio, ogni Comune, previa individuazione di sito/i idonei, avrà cura di contattare il competente Servizio Veterinario, per il rilascio dell'apposita autorizzazione, contenente anche tutte le misure da adottare nell'esecuzione di tale attività.
30. Tutte le fasi del programma non riguardano eventuali disposizioni contenute in ordinanze sindacali di abbattimento emesse per motivi di pubblica incolumità o per motivi sanitari.

ALLEGATO A

PROGRAMMA PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA - INTERVENTI ATTUATIVI - ANNO 2012

1. Viene programmata l'eradicazione della specie a livello regionale e provinciale.
2. L'area di intervento comprende tutto il territorio della provincia (Comprensori Faunistici Omogenei di Pianura, Collina e Montagna), eccetto le aree a Parco Regionale Naturale o a Riserva Naturale, ove la competenza è dell'Ente gestore dell'area protetta: nel caso in cui l'ente gestore di una Riserva Naturale risulti essere la Provincia, questa rientrerà nell'area di intervento del Piano.
3. I metodi di intervento saranno il trappolaggio e l'applicazione sperimentale di eventuali tecnologie innovative.
4. Le attività di abbattimento verranno attuate da personale volontario appositamente preparato e qualificato, indicato al comma 2, dell'art. 19, della L. 157/92 o da operatori all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia ("coadiutori nell'attività di controllo della nutria"), selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, con il coordinamento del personale di vigilanza della Provincia.
5. L'attività di trappolaggio potrà essere effettuata durante tutto l'anno ed anche nelle zone di protezione.
6. Il trappolaggio si esplica mediante l'utilizzo di gabbie/trappola, e la successiva soppressione degli animali viene effettuata con metodo eutanasico (cloroformio).
7. La Provincia fornisce i mezzi per l'attuazione delle operazioni di cattura e soppressione (trappole, kit di soppressione, cloroformio, guanti di protezione, pesola, metro, sacchetti, ganci e "schede di raccolta dati").
8. La Provincia provvede alla formazione degli operatori, svolta anche in considerazione della procedura operativa per la tutela della salute e sicurezza degli operatori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
9. L'operatore disponibile, segnalatosi direttamente alla Provincia o tramite il Comune di appartenenza, viene invitato dalla Provincia al corso di formazione.
10. Al termine del corso, viene assegnato all'operatore abilitato tutto il materiale utile all'attuazione del piano.
11. Al momento della consegna del materiale di cui sopra, l'operatore si impegna, con apposita dichiarazione, ad eseguire ogni intervento nel rispetto delle prescrizioni riportate nel programma provinciale ed impartitegli durante il corso di formazione.
12. L'operatore inizia le catture investendo circa un'ora la sera per attivare le trappole ed un'ora la mattina per sopprimere i soggetti catturati e conferire le carcasse al freezer comunale, ove il referente comunale registra la consegna.
13. Qualora si prevedano periodi di mancata attività, l'operatore è tenuto a disattivare le gabbie/trappola in dotazione.
14. Nel caso in cui rimanga intrappolata all'interno della gabbia qualsiasi altra specie animale, questa dovrà essere immediatamente liberata.
15. Mensilmente l'operatore consegna al referente comunale le "schede di raccolta dati" relative agli abbattimenti effettuati.
16. Il Piano, gestito e coordinato dalla Provincia, è attuato in collaborazione con i singoli Comuni interessati alle attività di controllo della nutria, che aderiscono al Piano mediante la sottoscrizione di un apposito accordo con la Provincia (ex art.15 della legge 241/90 e s.m.).
17. Nel succitato accordo viene previsto, da parte della Provincia, l'assegnazione di fondi da devolvere ai Comuni quali rimborso spese per l'esecuzione degli interventi attuativi del Piano.

18. Ogni Comune aderente nomina un proprio soggetto referente per le attività previste dal Piano.
19. Il Comune provvede all'allestimento di un centro di stoccaggio provvisorio comunale (freezer), dove collocare le carcasse di nutria da destinare allo smaltimento.
20. Al riempimento del freezer, il Comune provvede allo smaltimento delle carcasse, da attuarsi secondo le prescrizioni dei Servizi Veterinari delle Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti (termodistruzione o interrimento).
21. Al fine di verificare l'efficacia delle attività messe in atto ed il loro stato di avanzamento, il Comune trasmette alla Provincia una relazione intermedia (ottobre 2012) sullo stato di attuazione del programma.
22. Al termine fissato per l'Accordo (31 marzo 2013), il Comune presenta alla Provincia una relazione consuntiva, contenente i dati di abbattimento registrati durante l'anno (desunti dalle "schede di raccolta dati" compilate dagli operatori), i metodi di smaltimento utilizzati, le spese sostenute, nonché eventuali problematiche e criticità riscontrate.
23. La Provincia provvede alla liquidazione del rimborso spese ad ogni singolo Comune a seguito della consegna della relazione di cui al punto che precede.
24. Lo smaltimento delle carcasse dovrà essere effettuato in conformità alle indicazioni che saranno fornite dal Servizio Veterinario dell'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, dopo avere analizzato le richieste dei singoli Comuni e sulla base delle diverse realtà locali.
25. Ciascun Comune aderente al Piano provvederà all'individuazione, solo qualora le caratteristiche territoriali ed ambientali lo consentano, di uno o più siti idonei destinati all'interrimento delle carcasse provenienti dal proprio territorio, siano esse di Nutria che di altro animale in caso di eventuali epizootie.
26. Nella scelta del sito di cui al punto precedente, ai sensi del Regolamento CEE n. 811/2003, occorre tenere conto della legislazione e degli orientamenti comunitari e nazionali in materia di ambiente e di salute pubblica.
27. In caso di sotterrimento, devono essere adottate le misure opportune per garantire che i sottoprodotti di origine animale siano sepolti senza ricorrere a metodi o processi che possano danneggiare l'ambiente, minimizzando in misura compatibile con considerazioni di ordine pubblico:
 - i rischi all'acqua, all'aria, al suolo, alla flora e alla fauna;
 - i fastidi sonori o olfattivi;
 - le ripercussioni negative sul paesaggio o su luoghi di particolare interesse.
28. Al fine di scongiurare eventuali dissesti idrogeologici, i siti di interrimento dovranno essere situati a congrua distanza da canali, da abitazioni, ed il fondo della fossa dovrà mantenere una adeguata distanza altimetrica dalla falda sottostante ed essere collocata possibilmente su suoli prevalentemente argillosi.
29. Al fine di poter effettuare l'interrimento delle carcasse di Nutria catturate sul proprio territorio, ogni Comune, previa individuazione di sito/i idonei, avrà cura di contattare il competente Servizio Veterinario, per il rilascio dell'apposita autorizzazione, contenente anche tutte le misure da adottare nell'esecuzione di tale attività.
30. Tutte le fasi del programma non riguardano eventuali disposizioni contenute in ordinanze sindacali di abbattimento emesse per motivi di pubblica incolumità o per motivi sanitari.